

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' COOPERATIVA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno tredici giugno duemilaventidue, alle ore 20,30 (venti virgola trenta)

in Arezzo, via Antonio Gramsci n. 14.

Davanti a me **GIACOMO PIERACCINI**, Notaio in Arezzo, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Arezzo,

è comparsa

FAGGIONATO Melania Rita, nata a Sciacca (AG) il giorno 29 novembre 1966, domiciliata ove infra per la carica.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società **"PROGETTO 5 - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE"**, con sede legale in Arezzo, Piazza Andromeda n. 20/A, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena 01155650516, Repertorio Economico Amministrativo n. AR-86760, mi richiede di redigere il verbale di assemblea dei soci di detta società, limitatamente al punto 1. all'ordine del giorno, essendo i restanti punti all'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione.

A norma dell'art. 42 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea essa parte comparente, la quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo, giorno alle ore 20,30, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima in data 12 giugno 2022, alle ore 12,00, mediante posta elettronica in data 18 maggio 2022;

- sono presenti, in proprio o per valida delega che resta acquisita agli atti sociali, gli aventi diritto al voto in assemblea risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** portatori di numero 86 (ottantasei) voti su complessivi numero 123 (centoventitre) voti spettanti agli aventi diritto al voto in assemblea;

- è presente il Consiglio di amministrazione, nelle persone di:

* FAGGIONATO Melania Rita, in costituzione meglio generalizzata, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

* CASUCCI Chiara, nata ad Arezzo (AR) il 16 agosto 1979, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

* CAI Donatella, nata ad Arezzo (AR) il 28 novembre 1959, Consigliere;

* BULLETTI Franca, nata ad Arezzo (AR) il 21 marzo 1963, Consigliere;

* BURRONI Barbara, nata ad Arezzo (AR) il 18 ottobre 1965, Consigliere;

- è presente il Collegio sindacale, nelle persone di:

* SACCHETTI Antonella, nata a Cortona (AR) il 18 dicembre 1966, Presidente del Collegio Sindacale;

* MASCARUCCI Fabrizio, nato ad Arezzo (AR) il 19 settembre 1957, Sindaco;

* MORETTI Luciano, nato a Montevarchi (AR) il 10 agosto 1961, Sindaco.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'art. 39 dello statuto e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione e modifica dello Statuto.

2. Esposizione del Bilancio 2021, accompagnato dalla relazione del C.d.A. e del Collegio Sindacale e delibere conseguenti.

3. Esposizione del Bilancio sociale 2021 e sua approvazione.

4. Varie ed eventuali.

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Sull'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea le ragioni che rendono opportuna l'integrale riformulazione dello statuto sociale al fine di adeguarlo alle mutate esigenze della cooperativa ed alla normativa di nuova introduzione.

La Presidente in particolare propone che per il prosieguo la vita della Cooperativa sia regolata dal seguente testo costituente il nuovo statuto di

"PROGETTO 5 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

denominazione - sede - durata

art. 1 - Denominazione - Sede

È costituita, con sede nel Comune di Arezzo, la Società cooperativa denominata

PROGETTO 5 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.

La Cooperativa con apposita delibera dell'assemblea potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

La cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2054 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

scopo - oggetto

art. 3 - Scopo

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge n. 381 del 1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a. la gestione di servizi sociali, **educativi e sanitari**;
- b. lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91.

La cooperativa intende prefissarsi il riconoscimento e la promozione dei diritti umani fondamentali, intendendo tutti quei diritti riconosciuti all'uomo semplicemente in base alla sua appartenenza al genere umano, salvaguardando la dignità di ciascun individuo senza distinzione «di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione», curando gli interessi delle proprie Comunità di appartenenza, adoperandosi attraverso la gestione di servizi tesi al miglioramento della vita delle persone.

La Cooperativa intende inoltre assicurare, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali e compatibilmente con la salvaguardia della competitività dell'azienda sul mercato e/o contribuire alla loro formazione e qualificazione professionale per valorizzare le risorse umane, in relazione alle attitudini, competenze e conoscenze di ogni singolo. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle

Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità e di una gestione responsabile e trasparente.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla normativa vigente.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale (ART. 4, L. 59/92).

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. La cooperativa potrà aderire alle successive evoluzioni dell'associazione Nazionale e regionale di categoria, aderente alla Lega delle Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

art. 4 - Oggetto

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto diretto, in appalto, in concessione amministrativa o in convenzione con le Pubbliche Amministrazioni, con aziende e società di ogni genere, nonché con privati, lo svolgimento delle seguenti attività, in proprio e per conto terzi:

Con riguardo all'art. 1 della Legge n. 381 del 1981, **lettera A)** la cooperativa è chiamata a svolgere: servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di animazione a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento, anche lavorativo, di minori in età lavorativa, in situazione di difficoltà familiare o di persone svantaggiate, quali:

- 1) progettare, organizzare e gestire servizi di domiciliarità e/o strutture per anziani, disabili fisici e mentali, tossicodipendenti, persone con disagio psichiatrico; giovani, adulti, anziani, donne, immigrati e qualsiasi altro soggetto che necessiti di sostegno psicologico, sociale o, comunque, di assistenza, accompagnamento educativo, animazione sociale e culturale a favore di minori, giovani, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi comprese coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentali, residenze sanitarie, centri minori e centri di accoglienza;
- 2) progettare, organizzare e gestire strutture diurne e/o residenziali protette, case di riposo, co-housing, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza e al sostegno alla domiciliarità, per soggetti anziani, di minori e soggetti in difficoltà. Compresi soggiorni sociali, di vacanza e servizi di portierato; nonché di comunità di accoglienza o terapeutiche per soggetti tossicodipendenti;
- 3) progettare, organizzare e gestire attività e servizi di natura ludico-ricreativa, culturale, formativa ed educativa, volte all'acquisizione, mantenimento e recupero delle funzioni cognitive, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggi;
- 4) progettare, organizzare e gestire centri di salute mentale, presidi di salute mentale: centri diurni, laboratori di preformazione e occupazionali, strutture residenziali psichiatriche, gruppi appartamento e strutture a carattere

comunitario per persone a rischio psicosociale e in condizioni di disagio relazionale;

- 5) progettare, organizzare e gestire asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altra tipologia di servizi educativi, anche a domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di: bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità in ambito scolastico e extra-scolastico;
- 6) gestire a domicilio e/o in strutture servizi e attività di assistenza o a carattere ludico-educativo, per bambini, adolescenti, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;
- 7) svolgere attività di trasporto sociale sia all'interno dei servizi gestiti sia in maniera specifica rivolta a tutta l'utenza che necessita di trasporti a carattere sociale;
- 8) progettare, organizzare e gestire attività complementari all'insegnamento e a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri; attività di animazione con finalità educative, ricreative e di socializzazione;
- 9) progettare, organizzare e gestire attività e servizi volti all'inclusione sociale, scolastica, culturale e sanitaria; anche di migranti con azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;
- 10) progettare, organizzare e gestire strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti: richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e umanitaria; attività di consulenza delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, etc.;
- 11) progettare, organizzare e gestire Centri di attività culturali e ricreative, Centri di aggregazione, ludoteche, mediateche, Centri di documentazione, Atelier e altri servizi relativi alla formazione, socializzazione, informazione e assistenza a favore di minori, giovani, adulti e altri soggetti in stato di necessità.
- 12) progettare, organizzare e gestire servizi di preformazione e inserimento lavorativo presso centri di socializzazione o terapia occupazionale, contribuendo allo studio ed alla conseguente realizzazione di nuovi progetti in questo settore, attraverso l'individuazione di altre attività di insegnamento preprofessionale che rispondano alle finalità che il progetto si propone, nonché svolgere in proprio servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, dei lavoratori e lavoratrici in genere e delle persone con difficoltà fisiche, sociali e psichiche;
- 13) progettare, organizzare e gestire servizi di orientamento, incrocio di domanda di lavoro e offerta di lavoro, finalizzati all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone di cui al comma 4 art. 2 D. Lgs. 112/2017; attività di orientamento, erogazione di servizi per l'incontro fra domanda di lavoro e offerta di lavoro, monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici o privati per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici;
- 14) progettare, organizzare e gestire servizi/sportelli informativi di pubblica utilità quali centri per l'impiego, sportelli di promozione turistica, punti informa-giovani, informazione sociale e sanitaria, sportelli di accoglienza per le persone migranti;

- 15) progettare, organizzare e gestire attività di educazione, istruzione, formazione professionale, orientamento, consulenza, formazione, qualificazione e aggiornamento professionale a favore dei soci/dipendenti e di terzi, privati, pubblici e imprese ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- 16) progettare, organizzare e gestire attività di orientamento, consulenza e formazione continua e congressuale in ambito: sanitario, socio-assistenziale, culturale, educativo e sulle tecnologie assistive e quant'altro rientra nelle tematiche della cooperazione sociale;
- 17) progettare organizzare e gestire formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- 18) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative, editoriali, di promozione sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo finalizzate allo svolgimento di servizi a carattere educativo e culturale; ivi compresa la realizzazione di eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;
- 19) organizzazione e gestione di ambulatori, servizi e strutture adibite all'attività sanitaria;
- 20) Progettare e gestire forme di turismo sociale e sostenibile, organizzare vacanze e/o soggiorni sociali assistiti e non;
- 21) Progettazione, organizzazione e gestione di servizi operanti nel settore del sostegno, della messa in protezione e dell'accompagnamento in percorsi di autonomia (abitativa e lavorativa) di donne vittime di violenza e dei loro figli minori;
- 22) progettazione, organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione, tra i quali: servizi di ascolto, accoglienza, consulenza, supporto educativo e psicologico, servizi di accompagnamento, in favore di persone LGBTQ* (giovani e adulti), in particolare vittime di violenza e/o oggetto di discriminazione;
- 23) studio e realizzazione di interventi di sostegno e reinserimento sociale e di ogni altro tipo di intervento a carattere socio-culturale ed educativo che promuova una cultura di solidarietà sociale dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- 24) Progettare, organizzare e gestire Centri culturali di produzione, ricerca, sperimentazione espressive ed artistiche; officine per giovani talenti, laboratori artistici, ecc. con possibilità di residenzialità;
- 25) Progettare, organizzare, gestire e realizzare servizi di produzione video, musicali, di pubblicazioni: libri, riviste specializzate, materiale informativo e documentario; elaborazione e realizzazione di servizi, sperimentazioni, studi, ricerche e progetti di divulgazione culturale, scientifica, educativa, sociale e sanitaria; corsi didattici; ricerca sociale e di promozione culturale su tematiche inerenti le attività della cooperazione sociale;
- 26) Progettare, organizzare e gestire attività di agricoltura sociale, ai sensi del art. 2 della L. 141/2015;
- 27) Riqualificare ed utilizzare beni pubblici inutilizzati, beni confiscati alla criminalità organizzata;
- 28) Progettare, organizzare e gestire alloggi sociali, ai sensi del DM delle infrastrutture 22/04/2008, nonché di altra attività a carattere residenziale temporaneo e non, rispondente alla

soddisfazione di bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi, lavorativi e di conoscenza in generale;

- 29) Progettare, organizzare e gestire percorsi di benessere psicologico, volti a tutte le persone con problematiche di dipendenze comportamentali; percorsi di sostegno e orientamento per utenti con problematiche giudiziali; percorsi di salute e di inserimento sociale; percorsi di aiuto alla genitorialità; e tutte le situazioni di disagio mentale e sociale in genere;
- 30) Contrasto al disagio abitativo tramite housing sociali, condomini solidali, ecc.;
- 31) Progettare, organizzare e gestire percorsi di promozione culturale alla Pace, allo sviluppo sostenibile (sociale, economico ed ambientale), sui flussi migratori, sui rapporti Nord e Sud del mondo, all'interdipendenza planetaria, sui diritti umani; partecipazione a progetti di cooperazione decentrata e di cooperazione internazionale;
- 32) svolgere lavori di pulizia dei locali e degli ambienti interessati dalle attività di cui ai punti precedenti, di manutenzione del verde, di gestione di mense e refettori ecc. connesse alle attività sopramenzionate, ritenute principali per gli scopi sociali e di pubblica utilità che la Cooperativa si propone;

Con riguardo all'art. 1 della Legge n. 381 del 1981, **lettera B)** la cooperativa è chiamata a svolgere, in collegamento funzionale alla realizzazione delle attività di cui alla lettera A), in forma stabile ovvero temporanea, una delle attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della L. 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori: industriale, agricolo, trasformazione agro-alimentare, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi; sia direttamente, sia assumendo in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, da Enti Pubblici che privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti ottenuti in punti vendita al minuto, attraverso l'e-commerce e tramite la grande distribuzione, quali per esempio:

- 1) organizzazione e gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività similare; nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, spiagge, magazzini, complessi commerciali e industriali, sia pubblici che privati;
- 2) organizzazione e gestione di servizi mensa, di preparazione cibo e distribuzione pasti, in strutture pubbliche e private, e nelle civili abitazioni;
- 3) gestione pubblici esercizi, ristoranti, bar e altre attività di ristorazione; nonché strutture alberghiere;
- 4) organizzazione e gestione di aree verdi con lavori di giardinaggio, falciatura e similari, sia manuale che meccanizzata; realizzazione e manutenzione di aree erbose; abbattimento di piante; esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali;
- 5) coltivazione di terreni in Italia e all'estero e raccolta di prodotti della terra; gestione di serre e impianti di sperimentazione; realizzazione di vivai forestali e di essenze; costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali;
- 6) Organizzazione e gestione di attività di commercio alimentare, al dettaglio e/o all'ingrosso;
- 7) realizzazione di opere di forestazione, quali: preparazione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati,

pascolativi, opere di coniferazione nei boschi cedui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura e il collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resinose;

- 8) organizzazione e gestione di lavori ed iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e dei beni culturali artistici, la gestione dei parchi naturali attrezzati e non, musei, nonché iniziativa volte alla valorizzazione culturale, artistica e turistica del territorio;
- 9) organizzazione ed esecuzione, anche per conto terzi, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché aree pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;
- 10) organizzazione, gestione ed esecuzione di lavori di istituzione e manutenzione di parchi pubblici e privati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recinzione di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione di invasi artificiali destinabili a pesca sportiva, opere di governo e manutenzione delle piante, quali: potature, diradamenti, spalcatore, formazione di aree di protezione per fiori e altre specie vegetali, impianti di orti botanici;
- 11) organizzazione e gestione di aree ecologiche, di stoccaggio, deposito temporaneo, cernita e selezione rifiuti, e di materiale riciclabile;
- 12) organizzazione e gestione di servizi di custodia e portierato, nonché di pulizia di edifici privati e pubblici, anche di interesse storico artistico e/o culturale;
- 13) gestione di sportello al pubblico, quali: gestione, custodia e restituzione oggetti smarriti; servizi informativi;
- 14) organizzazione, promozione e gestione dei punti di ristoro, ristoranti, bar, attività di catering, banqueting e servizi ricettivi e di ospitalità (alberghi, foresterie, ostelli, agriturismo, campeggi, ecc.);
- 15) l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose, persone ed animali da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il trasporto alunni, nel rispetto della vigente normativa in materia; servizi di facchinaggio e trasloco, sia manuale che meccanizzato, compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini;
- 16) l'organizzazione e gestione di servizi maschere, addetti antincendio, addetti all'accoglienza e sorveglianza nei teatri e nei luoghi di spettacolo;
- 17) organizzazione e gestione di attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare;
- 18) organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo e soggetti svantaggiati;
- 19) organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissione di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di macchinari ed impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione, nonché macchinari ed impianti volti al riciclaggio di materiale di recupero;
- 20) attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici, quali per esempio: programmazione

- realizzazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi;
- 21) gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali, quali per esempio: canili, gattili, riserve di pesca, fattorie didattiche; la gestione di servizi cimiteriali per animali, nonché di ogni attività complementare e connessa;
 - 22) organizzazione e gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine, macchinari e attrezzature; attività di autoriparazione;
 - 23) progettare, organizzare ed eseguire lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici, termo-tecnici e idraulici in genere, nonché lavori di edilizia finalizzati alla realizzazione di quanto sopra, in genere e in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, di depurazione, di smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione;
 - 24) promozione e organizzazione di formazione professionale dei soci e dei dipendenti, tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei e intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;
 - 25) promozione e gestione di iniziative di studio e ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa e della bontà dei sistemi formativi adottati;
 - 26) progettazione, organizzazione e gestione di attività di guide ambientali e turistiche per accompagnare persone singole e gruppi, in ambienti naturali, musei, poli museali e luoghi della cultura;
 - 27) promozione e conclusione di contratti di vendita di beni e servizi inerenti a quanto riportato in precedenza.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, anche con la qualifica di impresa sociale:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- 2) potrà promuovere la costituzione di società di capitali con partecipazione anche maggioritaria e/o di controllo, nonché acquisire partecipazioni maggioritarie e/o di controllo in società di capitali, salvo comunque lo scopo mutualistico;
- 3) dare adesioni a partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 4) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- 5) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali e professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione a organismi ed Enti idonei.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e imprenditoriale o il potenziamento aziendale.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà effettuare

la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire a consorzi e gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice civile.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B), ai fini della corretta applicazione della L. 381/1991, avverranno con gestioni amministrative separate.

SOCI

art. 5 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, essi concorrono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale e che comunque siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) aver raggiunto l'età di 18 anni;
- 2) essere fisicamente idonei al lavoro specificatamente richiesto;
- 3) avere esperienza professionale o un livello culturale o, comunque, le capacità ritenute necessarie per l'espletamento del servizio;
- 4) titolo idoneo ed adeguato all'espletamento del servizio.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, prestino la loro attività gratuitamente come soci volontari, ai sensi dell'art. 2 della L. 381/1991.

Possono essere ammessi soci persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8.11.1991 n° 381.

Possono essere ammessi anche soci finanziatori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.

Possono essere ammessi soci, compatibilmente con il loro stato soggettivo, le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/1991. Essi rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

art. 6 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio/a dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza, codice fiscale e indirizzo e-mail;
- b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;
- c) impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione;

- d) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al minimo stabilito dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;
- e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- f) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal consiglio d'amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Il giudizio per l'ammissione dovrà tener conto anche delle seguenti situazioni:

- 1) possibilità di offrire al nuovo socio cooperatore condizioni di occupazione lavorativa all'interno della cooperativa;
- 2) possibilità di offrire al nuovo socio cooperatore i servizi che la cooperativa si propone di esercitare.
- 3) I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui ai punti a), dovranno indicare:
- 4) ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante;
- 5) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- 6) estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio;
- 7) certificato del Tribunale attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera, entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio a mezzo raccomandata A.R. (o altro mezzo equipollente) e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 19.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci finanziatori e gli eventuali privilegi attribuiti.

art. 7 - Obblighi dei soci

I soci cooperatori sono obbligati:

- 1) all'immediato versamento dell'eventuale tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;
- 2) al versamento del capitale sociale, con le modalità e nei termini richiesti;
- 3) a versare, oltre l'importo delle quote, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
- 4) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, del Codice Deontologico e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 5) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro

disponibile per la cooperativa stessa, come previsto dal rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

art. 8 - Divieti

È fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo di amministrazione, che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

art. 9 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

art. 10 - Soci speciali

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale (che comunque non potrà superare un anno);
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota di capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere superiore al 10 per cento di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solo in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6 del presente Statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14.

Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

recesso - esclusione

art. 11 - Perdita qualifica di socio

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

art. 12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo;
- c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso pari a quello previsto nel CCNL. Il mancato preavviso darà luogo ad una penale pari alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

art. 13 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- 1) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli

- Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 2) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
 - 3) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
 - 4) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
 - 5) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del C.C.;
 - 6) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
 - 7) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - 8) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - 9) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
 - 10) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
 - 11) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
 - 12) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa;
 - 13) che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai lavori della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell'ambito del rapporto sociale;
 - 14) che faccia uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope di ogni forma e genere e abuso di alcol in quanto in contrasto con quanto previsto all'art. 3 del presente statuto;
 - 15) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivi soggettivo;
 - 16) che il rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto dalla cooperativa, per inadempimento o per mutuo consenso;
 - 17) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto al trattamento pensionistico;

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Per esigenze particolari, interne alla cooperativa, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione dei soci che abbiano maturato i requisiti per avere diritto al trattamento pensionistico o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Il Consiglio può inoltre decidere di non escludere i soci che abbiano subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici. Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni (art. 2964 del C.C.).

art. 14 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta, o tramite PEC.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli 3 e 6. L'esclusione diventa efficace a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

art. 15 - Liquidazione dei soci

I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi del presente articolo e dell'art. 20 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92; ristorno), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 20 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante. Qualora il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto, il socio ha diritto all'assegnazione di strumenti finanziari liberamente trasferibili, emessi appositamente dalla cooperativa per un valore pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante.

In ogni caso, il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

art. 16 - Morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

art. 17 - Modalità liquidazione

I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva legale.

Trattamento economico dei soci cooperatori

art. 18 - Regolamento

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata dal rapporto del lavoro instaurato con i medesimi, sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142. In particolare, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione nazionale, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro

prestato. Per i soci aventi rapporto di lavoro differenti da quello subordinato e in assenza di relativi CCNL, il regolamento richiama ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe e sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del D. Lgs 112/2017.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale, favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o riduzione della prestazione lavorativa del socio. Il periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

art. 19 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

Soci finanziatori ed altri strumenti finanziari

art. 20 - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci finanziatori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente articolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano quelle disposizioni riguardanti esclusivamente le persone fisiche o gli aspetti strettamente lavorativi, concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

art. 21 - Conferimenti dei soci finanziatori

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei finanziatori, di cui al successivo art. 32 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

art. 22 - Trasferimento azioni dei soci finanziatori

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio deve pronunciarsi entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito o a liquidare le azioni. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

art. 23 - Azioni e diritti dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

A ciascun socio non possono tuttavia essere attribuiti più di tre voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare un quinto dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

art. 24 - Privilegi

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 38.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione di cui all'articolo 38, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

art 25 - Programmi pluriennali per lo sviluppo aziendale

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa adotta procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, L. 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 25.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e

tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

art. 26 - Assemblea speciale dei soci finanziatori

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

art. 27 - Altri strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- 2) le modalità di circolazione;
- 3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- 4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 24.

SOCI VOLONTARI

art. 28 - Soci volontari

Ai sensi dell'art. 2 l. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Per ciò che concerne ammissione, accettazione domanda, ammissibilità e compensi, si rimanda agli artt. 6, 8 e 9 e al regolamento specifico della cooperativa.

art. 29 - Numero soci volontari

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

art. 30 - Obblighi dei soci volontari

I soci volontari:

1. sono tenuti a conoscere fini, obiettivi, struttura e programmi della Cooperativa;
2. partecipano alla vita e alla gestione della stessa nel pieno rispetto delle regole stabilite e delle responsabilità;
3. svolgono il loro compito con competenza, responsabilità, valorizzazione del lavoro di equipe e accettazione della verifica costante del proprio operato;
4. garantiscono, nel limite della propria disponibilità, continuità di impegno e portano a compimento le azioni intraprese;
5. si impegnano con il sostegno della Cooperativa a formarsi con costanza e serietà.

PATRIMONIO SOCIALE

art. 31 - Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, dei soci volontari, ciascuna di importo non inferiore a euro 25,00, e non superiore al limite massimo previsto dalla legge;

b) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500,00;

c) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500,00, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 35 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;

4) dalla riserva straordinaria;

5) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 34.

6) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti numeri 3) e 5), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

art. 32 - Versamento delle quote dei soci cooperatori

Le azioni saranno versate con le modalità e i termini fissati dal Consiglio di Amministrazione. Si rimanda al Regolamento Interno.

art. 33 - Trasferibilità delle azioni dei soci cooperatori

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

art. 34 - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

1) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

3) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.92, n. 59;

4) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

5) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;

6) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui ai numeri 5) e 6) dell'art.31.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 19, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 6).

organi sociali

art. 35 - Organi

Sono organi della Società:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Collegio Sindacale.

art. 36 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato via e-mail o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 7 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Le Assemblee possono riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle condizioni, tutte necessarie, che:

- salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria ai sensi del presente statuto, siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il verbalizzante;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di svolgere le proprie funzioni ed al verbalizzante di percepire gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere o trasmettere documenti."

art. 37 - Assemblea ordinaria-straordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- 3) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'articolo 24 e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 24 e alla relativa delibera di emissione;

- 4) nomina i componenti del collegio sindacale ed elegge tra questi il presidente;
- 5) determina la misura delle indennità di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto;
- 9) delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte del CdA, in adunanza appositamente convocata o in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta dell'interessata di pronuncia assembleare;
- 10) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 11) delibera la partecipazione ad un gruppo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice civile;
- 12) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- 1) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- 2) sull'istituzione o soppressione delle sedi secondarie;
- 3) sulla fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile
- 4) sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- 5) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- 6) sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto.

art. 38 - Validità delle assemblee

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, l'assemblea, è regolarmente costituita:

- In prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
- In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

art. 39 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea stessa. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto, salvo per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione, sempre che non siano presenti soci aventi diritto al voto plurimo.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

art. 40 - Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci cooperatori o nel libro dei soci finanziatori da almeno tre mesi. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 24 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 10 del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio non amministratore avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 1 delega.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

art. 41 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

art. 42 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

art. 43 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero 5 (cinque) a numero 15 (quindici) consiglieri.

I soci finanziatori, o mandatarî delle persone giuridiche soci finanziatori, possono essere nominati amministratori nei limiti di un terzo del totale; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo anno di esercizio.

Spetta all'assemblea in sede ordinaria determinare le indennità di carica dovuti agli Amministratori per la loro attività mentre sarà lo stesso Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, a determinare le indennità dovuti a quelli dei suoi membri che siano rivestiti di particolari cariche.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.

I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce almeno una volta al mese nonché tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta via e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun consigliere, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni sono normalmente palesi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle condizioni, tutte necessarie, che:

- salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria ai sensi di quanto sopra stabilito, siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il verbalizzante;
- che sia consentito al presidente di svolgere le proprie funzioni ed al verbalizzante di percepire gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'assemblea;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere bilanci consuntivi e preventivi;
- d) redigere il Bilancio Sociale, come da art. 9 del D. Lgs 112/2017;
- e) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;
- g) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- h) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- i) conferire, procure e nominare un direttore e/o una direzione tecnico operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente;
- j) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- k) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- l) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- m) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

art. 44 - Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza di uno o più amministratori trova applicazione l'art. 2386 del C.C.

art. 45 - Il/La Presidente del consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vicepresidente.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vicepresidente o ad un Consigliere delegato nonché, tramite procura speciale (agli impiegati solo per procura), ad impiegati della Cooperativa per determinati atti o categorie di atti.

art. 46 - Il collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

art. 47 - Revisione legale dei conti

Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del Codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

art. 48 - Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore.

Il direttore esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione; ha la funzione di dirigere la struttura aziendale, di sovrintendere al funzionamento della organizzazione, di presidiare le politiche della qualità, dello sviluppo e del controllo di gestione.

In funzione dell'assicurare continuità della gestione, la direzione viene assegnata senza alcun termine di scadenza ma può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione rinnovato, al momento del suo insediamento, con voto a maggioranza.

Il diretto interessato, ove membro del Consiglio di Amministrazione, non partecipa al voto.

In relazione all'incremento delle attività e della loro complessità, acquisito il consenso del Consiglio di Amministrazione, il Direttore può nominare un proprio Vice anche attribuendo ad esso speciali incarichi non contingenti.

scioglimento e liquidazione

art. 49 - Scioglimento

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del Codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'art. 39 dello statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

art. 50 - Devoluzione patrimonio

In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59, dedotti il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati.

disposizioni generali

art. 51 - Regolamenti interni

Per disciplinare il funzionamento interno e per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione elaborerà appositi regolamenti interni sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria.

art. 52 - Clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche previste dal presente statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate:

- 1) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, come da art. 20, del presente Statuto;
- 2) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, come da comma 1, lettera a), del presente articolo;
- 3) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori, come da art. 32 - ultimo comma, del presente Statuto;
- 4) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come da art. 51 del presente Statuto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni e di imprese sociali di cui al D. Lgs 112/2017 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.".

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente e preso atto del parere favorevole dell'Organo di controllo, mediante consenso dato per alzata di mano da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, dopo prova e controprova, con la sola astensione del socio PERNA Gavina, e quindi con il voto favorevole di tutti gli altri presenti

delibera

l'integrale riformulazione dello statuto sociale, adottando il testo di statuto, composto da 52 (cinquantadue) articoli, proposto dalla Presidente nella sua esposizione all'Assemblea, testo che qui si intende integralmente riportato e trascritto, contenente tra l'altro la modificazione della denominazione sociale in "PROGETTO 5 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

In conseguenza della modificazione della denominazione sociale, ogni persona, Ente, Ufficio, sia Pubblico che Privato, resta fino da ora autorizzato, con esonero da ogni sua responsabilità e senza necessità di ulteriori atti e/o consensi, ad intestare alla società PROGETTO 5 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Arezzo, tutti i beni mobili, registrati e non, immobili, diritti reali immobiliari, titoli, atti, documenti, depositi cauzionali o ad altro titolo, contratti, licenze, autorizzazioni, conti attivi o passivi attualmente intestati o intitolati alla PROGETTO 5 - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE, con sede in Arezzo, con precisazione che il presente atto, comportando il mero mutamento della denominazione sociale, non costituisce titolo per la trascrizione nei Pubblici Registri delle risultanze del presente atto.

Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione relativa alla

parte dell'ordine del giorno della presente assemblea per la quale è stato richiesto l'intervento di Notaio verbalizzante alle ore 22,12 (ventidue virgola dodici).

La parte comparente dichiara di essere esaurientemente informata in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90), e di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa in esame nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, se diverso dal cliente, per conto del quale si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale.

Quindi la parte comparente dichiara:

- di non essere persona politicamente esposta (cioè persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche) o suo familiare, e di non trattenere notoriamente stretti legami con persone politicamente esposte;
- che il titolare effettivo dell'operazione corrisponde a quanto dichiarato nel presente atto;

- di svolgere le seguenti professioni e attività lavorative:

- * FAGGIONATO Melania Rita, cooperatore;

- che lo scopo della presente operazione è quello risultante dal presente atto, e che non sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie a legge, anche ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (sottrazione al pagamento delle imposte).

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 GDPR, la parte, in proprio e/o come rappresentata:

- dichiara di aver ricevuto da me Notaio tutte le informazioni sulla protezione dei dati personali e di esprimere il consenso al trattamento dei suddetti dati, anche se qualificabili come "categorie particolari di dati personali", ad ogni fine di legge, per cui gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi;

- conferma di aver prestato detto consenso anche in relazione alla fase istruttoria relativa al presente atto (compresa la eventuale comunicazione tramite invio di minute a terzi e quant'altro);

- presta infine già da ora, fino ad eventuale diversa determinazione scritta da inoltrarmi con lettera raccomandata, il detto consenso anche per il rilascio da parte di me Notaio, di copie del presente atto e/o della fattura relativa alla prestazione professionale, il tutto eventualmente anche in via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, rinunciando ad eccezioni al riguardo.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella, allegato B), d.P.R. n. 642 del 1972.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io Notaio dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me Notaio su dieci fogli per quaranta pagine fin qui.

firmato:

Melania Rita Faggionato

Giacomo Pieraccini Notaio L.S.